

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“LA CASA DI BETANIA APS”

COSTITUZIONE E SOCI FONDATORI

 Sono soci fondatori dell'associazione di promozione sociale “La casa di Betania APS” i seguenti signori:

1. Tambè Calogero;
2. Strazzanti Aiello Amelia Giuseppa;
3. Tambè Alessandro;
4. Tambè Rosa Marina
5. Tambè Gaetano Giuseppe;
6. Strazzanti Lavinia;
7. Giusto Salvatore;
8. Giusto Roberta;
9. Puzzo Salvatore;
10. Giusto Giorgia.

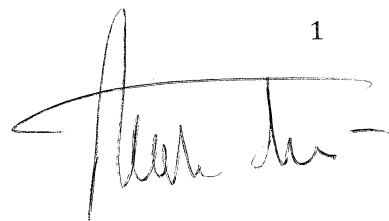
Essi, soci fondatori, dichiarano di condividere integralmente le finalità dell'associazione e di approvare il presente statuto in ogni sua parte. Concedono mandato espresso al Presidente e al Segretario di sottoscrivere il presente statuto anche in loro nome e per loro conto, esclusivamente ai fini del deposito e della registrazione presso gli uffici competenti.

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO ATTIVITA’

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 35 e ss., l'associazione di promozione




1

sociale denominata "**La casa di Betania APS**", di seguito detta anche semplicemente "Associazione".

2. L'associazione ha sede legale in Via Ferreri Grazia n. 232 a Barrafranca (EN). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

3. L'associazione ha **durata illimitata** nel tempo.

ART. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione "La Casa di Betania APS" è autonoma, libera, apolitica, aconfessionale, pluralista, democratica e solidale. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di **perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento, in **via esclusiva o principale**, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza alcuna discriminazione basata su sesso, religione, razza, condizioni personali o socioeconomiche. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
2. In conformità all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, anche ai sensi delle leggi 328/2000, 104/1992, 112/2016 e DPCM 14/02/2001;
 - b) Educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali a finalità educativa;
 - c) Tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) Organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale;

- f) Formazione extra-scolastica, prevenzione della dispersione scolastica, contrasto al bullismo e alla povertà educativa;
- g) Servizi strumentali per ETS, cooperazione allo sviluppo, promozione del commercio equo e solidale;
- h) Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- i) Alloggio sociale e accoglienza umanitaria;
- j) Agricoltura sociale e promozione della legalità;
- k) Beneficenza e sostegno a distanza;
- l) Tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei consumatori;
- m) Riqualificazione di beni pubblici o confiscati alla criminalità.

3. In coerenza con tali finalità, l'Associazione promuove:

- a) Una cultura della solidarietà, della pace, della giustizia sociale e della nonviolenza;
- b) Iniziative di prevenzione e contrasto all'esclusione sociale, alla solitudine, al disagio e all'emarginazione;
- c) La creazione e gestione di servizi e strutture residenziali o semiresidenziali (case famiglia, RSA, comunità educative);
- d) Attività educative, formative, culturali, ricreative, professionali e aggregative;
- e) Eventi, convegni, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e reti di cooperazione locale e internazionale;
- f) Collaborazioni con enti pubblici, associazioni ed organismi anche a livello globale;
- g) Attività connesse o strumentali al raggiungimento delle finalità statutarie.

4. L'Associazione **può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali a queste ultime**, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del

Samuele Calogero

Alm...

Codice del Terzo Settore. Può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali proventi o entrate, è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a chiunque, salvo che ciò non sia imposto per legge.
6. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'assunzione di lavoratori dipendenti o autonomi è ammessa solo quando strettamente necessaria, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
7. I volontari prestano attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, esclusivamente per fini solidaristici. L'Associazione tiene un apposito registro dei volontari che operano in modo continuativo, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
8. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, redatto in conformità al D. Lgs. 117/2017, alle leggi regionali in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
9. I contenuti e l'organizzazione dell'Associazione sono improntati a principi democratici, di partecipazione e trasparenza.
10. È **vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o fondi** durante la vita dell'Associazione. È fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
11. In ogni documento ufficiale o comunicazione al pubblico sarà riportata la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS". L'uso è subordinato all'iscrizione dell'ente al RUNTS.

TITOLO II – SOCI – DIRITTI E DOVERI



ART. 3 – SOCI – REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. Sono dunque soci coloro che sottoscrivono lo statuto o ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. La domanda di adesione comporta accettazione piena e incondizionata dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. L'eventuale rigetto della domanda è motivato
3. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno **sette persone** fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei

Samuele Cabrio

Samuele

soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
8. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto in Assemblea;
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
9. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
10. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
11. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per dimissioni o **recesso**, per **decadenza** o per **esclusione**. E' chiaro che la si perde per lo scioglimento o estinzione dell'associazione.

2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI O SOCI

1. I soci hanno diritto di:

- a) eleggere ed essere eletti;
- b) partecipare e votare in assemblea;
- c) essere informati sulle attività;
- d) consultare atti e verbali;
- e) ottenere rimborso delle spese effettive;
- f) recedere in qualsiasi momento.

2. I soci hanno il dovere di:

Samuele Calogero

Sam-ter ⁷

- a) rispettare lo statuto e i regolamenti;
- b) operare per fini solidaristici, in modo gratuito e personale;
- c) versare la quota annuale stabilita.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, **non sono trasferibili (trasmissibile) a nessun titolo**, non è rimborsabile (o restituibile) ai soci, né rivalutabile.
2. La quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
3. Chi non è in regola con i versamenti non ha diritto di voto né può essere eletto.

ART. 7 – QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. L'Associazione opera, in misura determinante e prevalente, attraverso il lavoro personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito all'interno dell'associazione. L'attività di volontariato non può essere retribuita nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere **solo** rimborsate le spese effettivamente sostenute, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) Il segretario;
 - e) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
4. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro dei soci;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Samir Celosero

Anna M.



2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
8. o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
9. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante che normalmente, se presente, è il segretario dell'associazione.
10. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve



prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione;

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12. Per la validità delle deliberazioni **dell'Assemblea straordinaria** chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

15. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

Samà Calogero

Alm. M.

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

17. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c..
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Segretario, salvo che la nomina non sia già stata effettuata dall'assemblea dei soci. Può cooptare fino a 3 membri con voto consultivo.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.



Paolo Calzavara

[Signature]

6. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio, rappresenta legalmente l'associazione e convoca e presiede gli organi collegiali.
2. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
3. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
4. In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità.
4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione



Art. 14 – SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e cura il registro degli associati, redige e conserva i verbali, cura la documentazione contabile, provvede all'invio delle convocazioni, esegue i mandati di pagamento deliberati.
2. Il Segretario, come riportato al comma 1, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il materiale pagamento.
3. Egli presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni
4. formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Samuele Calogero

Anna Maria

5. Le funzioni di Segretario in caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca, sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.

Art. 15 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute nei limiti stabiliti.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.



TITOLO IV – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative di iscrizione e/o annuali e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e contrivbuti di Enti Pubblici o privati;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali marginali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) donazioni e lasciti;
- f) rimborsi da convenzioni e altri proventi compatibili con le finalità associative.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO



Paolo Calogero

17
Alm...

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo (rendiconto) include le entrate e le spese dell'esercizio chiuso il 31 dicembre

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

3. Il bilancio (rendiconto) è redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e reso consultabile presso la sede dell'associazione. Esso dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a Euro 220.000;
- b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.



5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 19 – CONVENZIONI

Le convenzioni con enti pubblici sono deliberate dal Comitato esecutivo e sottoscritte dal Presidente.

ART. 20 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEI SOCI

I soci volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

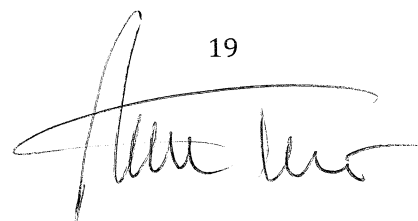
ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 23 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

2. Con le stesse regole devono essere nominati il/i liquidatore/i.



19

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

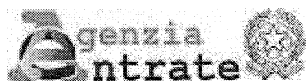
Art. 24 – Clausola Compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 25 – Disposizioni finali e norme applicabili

1. L'uso della locuzione "APS" diventa operativo con l'iscrizione al RUNTS.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del **Codice del terzo settore** e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del **Codice Civile** e relative disposizioni di attuazione.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK , serie 3 , numero 801

data di stipula: 19/07/2025

ident.vo telematico: TXK25L000801000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91072080863

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91072080863				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

